



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31939** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

Giuseppina IANNUZZI (c.f.: NNZGPP79E47L628B), nata a Vallo della
Lucania (SA) il 07/05/1979 e residente in Salzano (VE), alla via
Montegrappa, n. 7, int. 1, non costituita;

Visti gli artt. 88, 91 e 93 c.g.c.;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Udito, nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2024, tenutasi con l'assistenza
del Segretario dott.ssa Paola Franchini, il rappresentante del Pubblico
Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca
Cosentino, che ha concluso come da verbale; non comparsa e non costituita,

	la convenuta Giuseppina IANNUZZI.	
	Premesso in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato la Procura	
	regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale	
	la sig.ra Giuseppina IANNUZZI , insegnante di sostegno per la scuola	
	primaria presso l'Istituto comprensivo statale "G.C. Parolari" di Zelarino	
	(VE), per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di euro	
	35.945,39 in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, oltre	
	rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali decorrenti	
	dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo e spese di giustizia,	
	quest'ultime a favore dello Stato.	
	Al riguardo, la Procura rappresentava che, con nota n. 22359 del 22	
	novembre 2021, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto	
	aveva segnalato l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della	
	convenuta, conclusosi con l'irrogazione della sanzione disciplinare del	
	licenziamento senza preavviso <i>ex art. 55-quater</i> del d.lgs. n. 165/2001, per	
	aver attestato falsamente il possesso del titolo di studio sia ai fini	
	dell'inserimento nelle graduatorie, provinciale e di istituto, di prima fascia	
	per il conferimento di incarichi di supplenza nelle scuole di infanzia e	
	primaria, sia all'atto dell'assunzione presso l'istituto scolastico "G.C.	
	Parolari" di Zelarino.	
	Evidenziava, altresì, che, a seguito dell'invio di analogo esposto alla Procura	
	della Repubblica di Venezia, era stato aperto un procedimento penale a	
	carico dell'insegnante definito con un decreto penale di condanna del GIP di	
	2	

	Venezia del 30 aprile 2022, divenuto esecutivo in data 20 marzo 2023, che	
	disponeva la condanna della sig.ra Iannuzzi per il reato di cui all'art. 483 c.p.	
	per aver dichiarato, contrariamente al vero, di aver conseguito il diploma di	
	maturità magistrale presso il Liceo scientifico "L. da Vinci" di Vallo della	
	Lucania in data 6 dicembre 2000.	
	Faceva, altresì, presente che, all'esito degli approfondimenti istruttori svolti,	
	veniva accertato come la sig.ra Iannuzzi in data 29.07.2020 aveva presentato,	
	tramite il sistema POLIS, domanda finalizzata all'inserimento nelle	
	graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento di incarichi di	
	supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 124/1999 e	
	dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 60/2020. A tal fine, la stessa	
	aveva dichiarato:	
	- di essere in possesso di diploma di liceo psico-pedagogico, indirizzo	
	pedagogico-sociale ex C.M. 01.02.1991, n. 27, conseguito il 06.12.2000, con	
	la votazione di 82/100, presso l'Istituto magistrale "Parmenide" di Vallo	
	della Lucania (SA);	
	- di aver svolto attività di sostegno per la scuola primaria dal 17.09.2019 al	
	30.06.2020 presso l'Istituto "G.C. Parolari" di Zelarino.	
	Rilevava che la convenuta, collocatasi in graduatoria in posizione utile, era	
	stata assunta presso l'Istituto comprensivo statale "G.C. Parolari" di Zelarino	
	con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021, in	
	qualità di insegnante di sostegno per la scuola primaria, ma che nel corso di	
	successivi controlli sul possesso dei titoli da parte del personale assunto, la	
	sig.ra Iannuzzi aveva dichiarato di aver conseguito il diploma magistrale	
	presso il Liceo scientifico "L. Da Vinci" di Vallo della Lucania,	
	3	

	contraddicendo quanto dichiarato all’atto della firma del contratto e cioè di	
	essere in possesso di diploma socio-pedagogico rilasciato dall’Istituto	
	magistrale di Vallo della Lucania.	
	La Procura sottolineava come, all’esito di verifiche svolte presso l’Istituto	
	“Parmenide” e il Liceo scientifico statale “L. Da Vinci” di Vallo della	
	Lucania, ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. n. 60/2020, l’Amministrazione	
	scolastica aveva appurato che la sig.ra Iannuzzi non aveva conseguito nessun	
	diploma, contrariamente a quanto da lei dichiarato. Emergeva, in particolare,	
	che:	
	1) il dirigente del Liceo scientifico statale di Vallo della Lucania aveva	
	ascertato come: a) il numero 1950557, indicato sulla copia del diploma	
	presentato dalla docente, non corrispondeva a nessun numero del registro	
	dell’Istituto; b) la copia del diploma non era stata sottoscritta dal dirigente; c)	
	il plesso scolastico in questione non avrebbe potuto rilasciare un diploma	
	magistrale, essendo un Liceo scientifico e non un Istituto magistrale;	
	2) con decreto dirigenziale prot. n. 1198 del 17.05.2021 veniva disposta	
	l’esclusione della sig.ra Iannuzzi dalle classi di concorso EEE-AAA delle	
	graduatorie provinciali e di istituto, per mancanza del prescritto titolo di	
	studio;	
	3) con decreto prot. n. 1218 del 18.05.2021, il dirigente scolastico	
	dell’Istituto scolastico “G.C. Parolari” dichiarava nulla e priva di efficacia la	
	proposta di assunzione della docente con contratto a tempo determinato e	
	disponeva: a) la decadenza dalle graduatorie provinciali e di istituto afferenti	
	alla classe di concorso AAA-EEE, per mancanza del titolo di studio, con	
	riconoscimento del trattamento economico ma non giuridico delle	
	4	

	prestazioni effettuate per la scuola; b) la risoluzione anticipata, con	
	decorrenza immediata, del contratto di lavoro, con riconoscimento del	
	trattamento economico, ma non di quello giuridico delle prestazioni svolte.	
	Parte attrice rilevava, inoltre, che, anche in relazione al precedente incarico	
	di supplenza per un posto di sostegno nella scuola primaria presso il	
	medesimo Istituto scolastico dal 17.09.2019 al 30.06.2020, la sig.ra Iannuzzi	
	aveva rilasciato false dichiarazioni sostitutive di certificazioni in merito al	
	possesso del titolo di studio e consegnato personalmente nel mese di	
	settembre 2019 una copia del diploma magistrale socio-pedagogico n.	
	1950557 che risultava impropriamente rilasciato dal Liceo scientifico statale	
	di Vallo della Lucania in data 06.12.2000. Anche per le false dichiarazioni	
	rese in occasione dell’assunzione presso l’Istituto scolastico “G.C. Parolari”	
	di Zelarino nell’anno scolastico 2019/2020 veniva avviato dal Ministero	
	dell’istruzione e del merito, con nota prot. n. 11315 del 09.05.2023, un	
	procedimento disciplinare che si concludeva con l’irrogazione della sanzione	
	del licenziamento senza preavviso.	
	Tanto considerato in punto di fatto, l’inquirente riteneva pienamente	
	comprovato che la dipendente avesse falsamente dichiarato il possesso di	
	titoli di studio, in realtà mai conseguiti, e avesse prodotto un documento	
	evidentemente falsificato, con altrettanto falsa dichiarazione autografa di	
	conformità all’originale, al fine di ottenere indebitamente sia l’utile	
	inserimento nelle graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze per il	
	personale docente ed educativo delle scuole di infanzia e primaria di I fascia	
	sia l’assunzione con contratto a tempo determinato presso l’Istituto	
	scolastico di Zelarino negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, quindi,	
	5	

	le relative retribuzioni.	
	A sostegno dell'accusa, parte attrice allegava quali elementi di prova dell'illecito:	
	- le dichiarazioni rese dai dirigenti dell'Istituto "Parmenide" e del Liceo Scientifico Statale "L. Da Vinci" di Vallo della Lucania circa l'insussistenza degli atti di diploma conferiti alla convenuta e la falsità della copia di diploma asseritamente conseguito;	
	- il decreto penale di condanna del Tribunale di Venezia del 30.04.2022, divenuto esecutivo in data 20.03.2023, per il reato di cui all'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, con il quale è stata definitivamente accertata la falsità della dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio resa il 06.05.2021 all'Istituto G.C. Parolari di Zelarino.	
	Quanto all'attività comunque svolta dalla sig.ra Iannuzzi in difetto del prescritto titolo di studio, sottolineava come non potesse ravvisarsi alcuna <i>utilitas</i> per l'Amministrazione scolastica posto che alla retribuzione erogata non poteva che corrispondere una prestazione qualitativamente diversa o inferiore rispetto a quella dovuta, essendo richiesto per l'attività di docenza in questione il possesso di un titolo specialistico specifico e un'idonea preparazione culturale e professionale in considerazione dei delicati profili psicologici e pedagogici connessi al sostegno di alunni con disabilità.	
	Secondo la Procura, inoltre, la condotta illecita di falsificazione del possesso di un requisito (il titolo di studio) indispensabile ai fini dell'assunzione, oltre ad aver impedito all'Istituzione scolastica di avvalersi di altro soggetto in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa legislativa e	
	6	

	dichiarata la contumacia. Il Pubblico Ministero ha insistito nelle conclusioni	
	già rassegnate nell’atto di citazione, rimettendosi alla determinazione del	
	Collegio per una eventuale diversa quantificazione del danno.	
	La causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. L’odierna fattispecie ha ad oggetto il presunto danno causato al Ministero	
	dell’istruzione e del merito e conseguente all’illecita percezione di	
	emolumenti retributivi in forza di un rapporto di lavoro costituitosi a seguito	
	della falsa certificazione dei titoli di studio richiesti per il conferimento di	
	incarichi di supplenza presso un’istituzione scolastica.	
	2. In via preliminare, va rilevato che il Collegio ha dichiarato in udienza la	
	contumacia della convenuta ai sensi dell'art. 93 del codice di giustizia	
	contabile, posto che, nonostante l'atto di citazione le sia stato ritualmente	
	notificato, la predetta non si è costituita in giudizio né è comparsa	
	all’udienza di discussione.	
	3. Nel merito, il Collegio ritiene comprovata la responsabilità amministrativa	
	contestata dal Requirente, sussistendone i presupposti che, com’è noto, si	
	sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato	
	alla pubblica amministrazione, in una condotta illecita connotata da colpa	
	grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento	
	dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo	
	hanno determinato e l'ente che lo ha subito.	
	3.1. Va, <i>in primis</i> , affermata la sussistenza del rapporto di servizio con	
	l’Istituto comprensivo statale di “G.C. Parolari” di Zelarino (VE), avendo la	
	8	

convenuta, come emerge dagli atti di causa, ricoperto, presso tale Istituto.

l'incarico di insegnante di sostegno per la scuola primaria (dal 17/09/2019 al 30/06/2020 e dal 28/09/2020 al 18/05/2021).

L'assenza del titolo di studio necessario allo svolgimento delle funzioni di insegnamento non incide sul rapporto di servizio e, quindi, sulla giurisdizione di questo Giudice, posto che la posizione rivestita dalla convenuta è assimilabile a quella del funzionario di fatto, ossia *“il soggetto che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, abbia svolto funzioni senza un atto di investitura o in presenza di un atto invalido o caducato, ma dove l'esigenza generale di tutela di un affidamento dei terzi induce a considerare, in una sorta di fictio iuris, comunque validi gli atti compiuti...”* (Cass. SS.UU., ord. 11/02/2022 n. 4512; Cons. Stato, Sez. II, sent. 15/06/2021 n. 4634).

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha affermato, a sua volta, che ciò che rileva giuridicamente, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa, sono gli atti compiuti e la posizione rivestita dal soggetto, indipendentemente dalla presenza di un formale atto di investitura (Sez. app. Sicilia, sent. n. 117/2021), in quanto il funzionario di fatto è responsabile al pari del funzionario di diritto (Sez. III app., sent. n. 16/2021).

3.2. Ciò premesso, è incontestato che, nel caso di specie, la convenuta abbia ottenuto incarichi di insegnamento in assenza dei titoli di studio richiesti dalla legge per rivestire tale ruolo.

In particolare, la sig. Iannuzzi, come emerso all'esito dell'istruttoria dell'inquirente, ha svolto attività di insegnamento occupando indebitamente, tra l'altro, un posto di sostegno nella scuola primaria.

	Al riguardo, il Collegio evidenzia che costituiscono titoli di accesso	
	(abilitanti) all'insegnamento nella scuola primaria:	
	- laurea in scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento - art. 6	
	del decreto-legge 01.09.2008, n. 137 e nuovo ordinamento – decreto del	
	Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,	
	249);	
	- titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali	
	sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali	
	sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-	
	1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (ai sensi	
	dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro	
	per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro 10 marzo 1997, pubblicato	
	sulla G.U. n. 175 del 29.07.1997).	
	Rileva, altresì, che, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 6-bis, della legge	
	03.05.1990, n. 127, per il conferimento delle supplenze annuali e delle	
	supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, devono essere	
	utilizzate le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994	
	e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, le graduatorie	
	provinciali per le supplenze (GPS), distinte per posto e classe di concorso.	
	Ebbene, come chiarito nell’atto di citazione e comprovato dagli atti di causa,	
	la sig.ra Iannuzzi, nella domanda presentata in data 29.07.2020, attraverso	
	l’apposita procedura informatizzata, per l’inserimento nelle graduatorie	
	provinciali e di istituto finalizzate all’attribuzione delle supplenze, ha	
	falsamente dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 3, comma 5,	
	lettera a), dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, ossia lo	
	10	

	specifico titolo di abilitazione che consente l'iscrizione nella prima fascia	
	delle GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria.	
	La stessa certificava, infatti, di essere in possesso di diploma di liceo psico-	
	pedagogico indirizzo pedagogico-sociale <i>ex</i> C.M. 11/02/1991 n. 27	
	(asseritamente conseguito il 6 dicembre 2000, con voto di 82/100 presso	
	l'Istituto magistrale "Parmenide" di Vallo della Lucania) e, quindi, di un	
	titolo rientrante tra quelli aventi valore di abilitazione all'insegnamento. In	
	tal senso, l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020,	
	prevedeva, infatti, che i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza, ai	
	fini della costituzione delle graduatorie provinciali di supplenza di prima e	
	seconda fascia, fossero <i>"determinati, esclusivamente, sulla base delle</i>	
	<i>dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di</i>	
	<i>cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS</i>	
	<i>sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della</i>	
	<i>domanda di partecipazione"</i> .	
	Anche all'atto dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato	
	del 29 settembre 2020 relativo al conferimento della supplenza per l'anno	
	scolastico 2020/2021, la convenuta rappresentava nuovamente di essere in	
	possesso di diploma socio-psico-pedagogico rilasciato dall'Istituto	
	magistrale di Vallo della Lucania, ma nell'ambito dei controlli di cui all'art.	
	8, comma 7, della citata ordinanza (<i>"L'istituzione scolastica ove l'aspirante</i>	
	<i>stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie</i>	
	<i>effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate"</i>)	
	emergeva chiaramente il mancato possesso del titolo di studio necessario,	
	non soltanto per l'accesso alle graduatorie in questione, ma anche e	
	11	

	soprattutto per l’insegnamento nella scuola primaria.	
	All’esito di ulteriori verifiche presso l’Amministrazione scolastica,	
	emergeva, ancora, che la sig.ra Iannuzzi - anche ai fini del conferimento del	
	precedente incarico di supplenza, svolto presso il medesimo plesso nell’anno	
	scolastico 2019/2020 - aveva prodotto, nel mese di settembre 2019, copia di	
	un diploma magistrale (socio-pedagogico) recante n. 1950557 e datato 6	
	dicembre 2000, che non solo risultava impropriamente rilasciato dal Liceo	
	Scientifico Statale di Vallo della Lucania, anziché dall’Istituto magistrale	
	(come da dichiarazioni presentate), ma che, all’esito dei controlli effettuati	
	presso le Istituzioni scolastiche interessate, si rivelava falso e artefatto.	
	In buona sostanza, la sig.ra Iannuzzi, sulla scorta di dichiarazioni non	
	veritiere e producendo documentazione falsificata, induceva in errore	
	l’Amministrazione scolastica, ottenendo, per l’effetto, due supplenze	
	temporanee, sino al termine delle attività didattiche, che non avrebbe potuto	
	conseguire se non avesse attestato in modo truffaldino il possesso del titolo	
	di studio richiesto dalla normativa vigente per il suddetto insegnamento.	
	Non solo, ma giova evidenziare che la sig.ra Iannuzzi, pur non essendo in	
	possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno	
	risultava destinataria di supplenze per tale incarico essendo stati esperiti,	
	senza successo, dall’istituzione scolastica, tutti i tentativi di reperimento di	
	personale a ciò abilitato.	
	La convenuta – in virtù dell’inserimento nella graduatoria provinciale degli	
	aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria e	
	dell’impossibilità di reperire altro personale docente attingendo alle	
	graduatorie di terza fascia (triennio 2017-2020) e a quelle degli istituti	
	12	

	studio e, quindi, non riconducibile ad accertate conoscenze culturali e	
	capacità professionali, la prestazione resa non può essere considerata in	
	alcun modo utile ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico cui la	
	stessa è preordinata e la riscossione dei relativi emolumenti costituisce	
	indebita percezione di somme, trattandosi di retribuzione corrisposta senza	
	giusta causa corrispettiva.	
	3.4. Altrettanto incontestabile è il nesso causale tra detta condotta e il danno	
	subito dall'Ente, consistito nel pagamento delle retribuzioni a fronte di una	
	prestazione lavorativa intrinsecamente priva di utilità.	
	3.5. Si reputa, infine, condivisibile la posizione espressa dall'Organo	
	requirente nel senso della non applicabilità alla fattispecie in esame dell'art.	
	2126 c.c., in linea con l'autorevole orientamento espresso dalla	
	giurisprudenza contabile, secondo il quale <i>“l'illiceità che, ai sensi della</i>	
	<i>predetta norma, priva il lavoro prestato della tutela collegata al relativo</i>	
	<i>rapporto, è stata ravvisata dalla stessa giurisprudenza costituzionale nel</i>	
	<i>contrasto con norme fondamentali e generali o con i principi basilari</i>	
	<i>dell'ordinamento; sotto tale aspetto la medesima giurisprudenza ha</i>	
	<i>affermato chiaramente che l'art. 36 Cost. presuppone un rapporto di lavoro</i>	
	<i>lecitamente instaurato (C.Cost. n. 296/1990; v. da ultimo anche sez. Sicilia,</i>	
	<i>n. 260/2010)”</i> (cfr. Sez. App. II, sent. n. 430/2010).	
	Osserva, quindi, il Collegio che il combinato disposto dell'art. 2126 c.c.	
	(secondo cui: <i>“La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non</i>	
	<i>produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo</i>	
	<i>che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa”</i>) e dell'art. 1343	
	c.c. (in cui si specifica che: <i>“La causa del contratto è illecita quando è</i>	
	14	

	<i>contraria a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume</i> ")	
	preclude qualsiasi tutela in favore della Iannuzzi. La stessa ha, infatti,	
	ottenuto il conferimento degli incarichi di docenza mediante un	
	comportamento fraudolento, avente rilevanza penale, finalizzato a trarre in	
	inganno l'Amministrazione scolastica, in ordine al possesso, da parte sua,	
	del titolo di studio occorrente per lo svolgimento dell'attività come	
	insegnante, in violazione di norme imperative e di " <i>ordine pubblico</i> ",	
	disciplinanti un settore, quale quello dell'organizzazione scolastica e della	
	funzionalità dell'attività didattica, avente fondamentale rilevanza sociale	
	(cfr., in tal senso, Sez. App. Sicilia, sent. n. 437/2014).	
	Al riguardo, va evidenziato, altresì, che l'inapplicabilità dell'art. 2126 c.c. al	
	caso di specie deve essere ricondotta alle finalità che il legislatore intende	
	perseguire con detta previsione, ovvero la tutela del lavoratore in buona fede	
	che abbia prestato un servizio di fatto in favore della pubblica	
	amministrazione (cfr., Sez. Sicilia, sent. n. 211/2021), tutela che non può	
	ricorrere nel caso di specie per quanto finora evidenziato.	
	Per le medesime ragioni, l'obbligo di restituzione dell'indebito deve	
	riguardare le retribuzioni complessivamente percepite per le prestazioni	
	svolte essendo escluso che l'amministrazione possa trarre vantaggio da una	
	posizione illecitamente conseguita.	
	3.6. Alla luce degli elementi acquisiti agli atti di causa, ivi incluse le	
	risultanze del procedimento penale e di quelli disciplinari, conclusisi con	
	l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso a carico della	
	sig.ra Iannuzzi, appare, in maniera inequivocabile, come il comportamento	
	della convenuta sia stato connotato dall'elemento soggettivo del dolo,	
	15	

	avendo costei intenzionalmente e volontariamente dichiarato il possesso di	
	titoli di studio, nella realtà mai posseduti, e prodotto documentazione	
	falsificata (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 6	
	maggio 2021, di cui è stata dichiarata la falsità e ordinata la cancellazione	
	nelle forme di legge dal G.I.P. del Tribunale di Venezia, con decreto penale	
	di condanna <i>ex</i> artt. 459 e ss. c.p.p., divenuto esecutivo in data 20/03/2023)	
	al fine di ottenere fraudolentemente incarichi di docenza, con la piena	
	consapevolezza di non avere la necessaria preparazione per la cura degli	
	interessi demandatigli.	
	3.7. Sotto il profilo della quantificazione del danno, la Procura chiede il	
	risarcimento della somma di euro 35.945,39, comprensiva di oneri fiscali e	
	previdenziali, corrispondente agli importi al lordo, risultanti dai cedolini	
	paga riguardanti le retribuzioni corrisposte all'interessata, oltre a compensi	
	accessori, tredicesima ed emissione speciale di arretrati, con riferimento al	
	servizio prestato per l'Amministrazione scolastica dal 17 settembre 2019 al	
	30 giugno 2020, per un totale di euro 18.226,94 (cfr. all. 25 all'atto di	
	citazione), e dal 28 settembre 2020 al 18 maggio 2021, per un totale di euro	
	17.718,45 (cfr. all. 20 all'atto di citazione).	
	Al riguardo, il Collegio, nel condividere la quantificazione del danno al	
	lordo delle ritenute fiscali, richiama la pronuncia delle Sezioni Riunite della	
	Corte dei conti n. 24 del 2020, la quale, in sede nomofilattica, ha espresso il	
	seguito principio: <i>“In ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita</i>	
	<i>erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti</i>	
	<i>(o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica</i>	
	<i>Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle</i>	
	16	

	<i>ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale</i>	
	<i>titolo”.</i>	
	Parimenti, il Collegio ritiene che la pretesa economica avanzata dalla	
	Procura, comprensiva anche delle ritenute previdenziali, sia corretta, posto	
	che <i>“le stesse non si risolvono in un vantaggio per l’Erario, ma vengono</i>	
	<i>introitate nell’esclusivo interesse del dipendente, a copertura dei costi del</i>	
	<i>suo futuro trattamento pensionistico”</i> (cfr., da ultimo, Corte dei conti, Sez. I	
	Appello, sent. n. 25/2021).	
	4. Conclusivamente, il danno da addebitare alla convenuta è pari ad euro	
	35.945,39, oltre a rivalutazione monetaria calcolata dalle date di percezione	
	degli emolumenti sino a quella di deposito della presente sentenza.	
	Sull’importo rivalutato sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito	
	della presente sentenza fino al soddisfo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, disattesa ogni	
	contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda	
	del Procuratore regionale, definitivamente pronunciando, nei termini di cui	
	in motivazione:	
	1. Dichiara la contumacia della sig.ra Giuseppina Iannuzzi.	
	2. Condanna la convenuta al pagamento, in favore del Ministero	
	dell’istruzione e del merito, di € 35.945,39 (euro	
	trentacinquemilanovecentoquarantacinque/39#), oltre a rivalutazione	
	monetaria calcolata dalle date di percezione degli emolumenti sino a quella	
	di deposito della presente sentenza. Sull’importo rivalutato sono dovuti gli	
	interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.	
	17	

	3. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che	
	sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della	
	presente sentenza.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	F.to digitalmente	F.to digitalmente
	Elisa Borelli	Marta Tonolo
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente	
	giudizio si liquidano in € 224,93 (duecentoventiquattro/93).	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	F.to digitalmente	F.to digitalmente
	Elisa BORELLI	Marta TONOLO
	Depositata in Segreteria, il 05/04/2024	
	Il Funzionario preposto	
	F.to digitalmente	
	Nadia Tonolo	
	18	